



COMUNE DI ZONE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZI DEMOGRAFICI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE
(Matrimoni)

GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi (futuri sposi).

All'atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti (CASO NORMALE DI CITTADINI ENTRAMBI ITALIANI E MAGGIORENNI):

- 1) "Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale" rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto.
Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile.
- 2) **2** marche da bollo da € 16,00 se i nubendi sono entrambi residenti in **Zone (Bs)** oppure **3** marche da € 16,00 se i nubendi risiedono in Comuni diversi.
In caso di **matrimonio civile**, le marche sono ridotte rispettivamente a **1 e 2**.
- 3) Documento di riconoscimento e codice fiscale.

I NUBENDI DOVRANNO SOTTOSCRIVERE UN VERBALE IN CUI DICHIARANO LA DATA E IL LUOGO DI NASCITA, LO STATO CIVILE, LA CITTADINANZA, LA PROFESSIONE, IL TITOLO DI STUDIO E LA RESIDENZA.

NB: NON DEVE ESSERE PRESENTATO ALCUN CERTIFICATO OLTRE QUELLI SPECIFICATI SOPRA. I CERTIFICATI NECESSARI PER LE PUBBLICAZIONI SARANNO ACQUISITI DIRETTAMENTE DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

CASI PARTICOLARI

- **NUBENDO MINORENNE – ETA' SUPERIORE AGLI ANNI 16:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 è indispensabile l'**autorizzazione a contrarre matrimonio** rilasciata dal **Tribunale per i minorenni** competente per territorio.
- **NUBENDO DIVORZIATO:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 necessita la copia integrale dell'atto di matrimonio precedente. Verrà acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- **NUBENDO VEDOVO:**
Oltre ai documenti indicati ai punti 1-2-3 necessita anche la copia integrale dell'atto di morte del coniuge. Verrà acquisita direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- **NUBENDO STRANIERO:**
Necessita una **dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese** (Consolato o ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, **nulla-osta** al matrimonio (**art. 116 Codice Civile.**) e, se possibile, estratto o copia dell'atto di nascita. ⁽¹⁾
Tale documento deve essere presentato direttamente dagli interessati.
⁽¹⁾ Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia devono essere legalizzate dalle Prefetture. Le firme sui documenti rilasciati all'estero vanno legalizzate presso i Consolati italiani all'estero.

IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (art. 87 C.C.)

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

- 1) Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
- 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- 4) gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva;
- 5) gli affini in linea collaterale di secondo grado;
- 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- 7) i figli adottivi della stessa persona;
- 8) l'adottato e i figli dell'adottante;
- 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione.

Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Attenzione!! Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra dovranno avvertire quanto prima l'Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l'ottenimento della eventuale **dispensa**.

RICONOSCIMENTO DI PROLE AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

I documenti necessari per il riconoscimento del figlio minorenni da richiedere tramite l'Ufficio di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio sono i seguenti:

- 1) copia integrale dell'atto di nascita del figlio;
- 2) certificato di esistenza in vita del figlio, rilasciato dall'Ufficiale d'Anagrafe del suo Comune di residenza;

Per tutti i casi particolari non previsti nelle presenti note, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile che fornirà loro tutte le informazioni del caso.

AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE

A) DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.

L'atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per 8 giorni.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la sola o l'ultima pubblicazione.

B) TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

C) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della **comunione dei beni** così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

- 1) **LA COMUNIONE DEI BENI:** non debbono fare niente - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni
- 2) **LA SEPARAZIONE DEI BENI:** all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all'ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell'ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

N.B.: Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l'altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe **entro 20 giorni**. Se si trasferisce la residenza in altro Comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all'Ufficiale di Anagrafe del nuovo Comune.

Numero telefonico del Comune di Zone (Bs) - 0309870913
Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zone (Bs) - Marco Marchetti